



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# **REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE PSICOLOGICHE E DELLA FORMAZIONE**

Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive  
in data 11 settembre 2013



---

**Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione**

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 - Obiettivi .....	3
Art. 3 – Aree di afferenza.....	3
Art. 4 – Caratteristiche generali.....	3
Art. 5 - Organi del Corso di dottorato .....	3
Art. 6 – Collegio dei Docenti .....	4
Art. 7 – Coordinatore.....	4
Art. 8 – Comitato esecutivo.....	4
Art. 9 – Tutor .....	5
Art. 10 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso .....	5
Art. 11 – Attività di formazione .....	5
Art. 12 – Attività di studio e ricerca all'estero .....	6
Art. 13 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno successivo e all'esame finale .....	6
Art. 14 – Conseguimento titolo .....	6
Art. 15 – Diritti e doveri del dottorando .....	6
Art. 16 – Dotazione personale .....	7
Art. 17 – Attività di tutorato, didattica integrative e attività compatibili .....	7
Art. 18 – Modifica del Regolamento .....	7
Art. 19 – Norme finali e di rinvio .....	7



---

**Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione**

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione (di seguito Corso SPeF).

**Art. 2 – Obiettivi**

1. Ad integrazione degli obiettivi generali dei Corsi di dottorato come indicati all'art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, il Corso SPeF si pone come obiettivi specifici la formazione di figure dotate di alta professionalità ed autonomia, in grado di assumere responsabilità dirette nelle attività:
  - di ricerca fondamentale: sui processi cognitivi quali i processi di sviluppo cognitivo e comunicativo tipico e atipico, produzione, comprensione e apprendimento del linguaggio, processi di categorizzazione; sui meccanismi e processi di apprendimento; sulle competenze comunicative, sui processi di cognizione sociale e sui processi inferenziali nella presa di decisione e nel ragionamento probabilistico;
  - di ricerca applicata in ambito economico (comportamento dei consumatori, sviluppo delle capacità decisionali e negoziali dei manager), sanitario (processi di ragionamento e di decisione in ambito medico, valutazione dei rischi professionali e di contrazione di infezioni o malattie, valutazione delle funzioni cognitive e progettazione e controllo di interventi riabilitativi in ambito neuropsicologico), clinico (con competenze nella diagnosi e nella progettazione di interventi terapeutici riabilitativi ed educativi con soggetti con sviluppo tipico ed atipico), ergonomico-tecnologico (progettazione e valutazione di interfacce multimediali e di sistemi di interazione uomo-macchina, sperimentazione di sistemi esperti e di sistemi di supporto per le decisioni), formativo (processi di formazione, progettazione, realizzazione e valutazione di azioni nell'ambito della educazione degli adulti e delle politiche sociali, progettazione autonoma e critica di percorsi di costruzione delle conoscenze e delle identità personali, relazioni interculturali, aggiornamento professionale, progettazione e realizzazione di sistemi di e-learning e di formazione multimediale), organizzativo e del lavoro (analisi e gestione delle carriere individuali, processi di transizione al lavoro e sul lavoro, prevenzione delle disabilità in ambito lavorativo, apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro) e sociale (pregiudizio e discriminazione sociale, analisi e gestione delle relazioni intergruppi).

**Art. 3 – Aree di afferenza**

1. La macro-area di riferimento è la Macro-area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

**Art. 4. – Caratteristiche generali**

2. Il Corso di dottorato ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
3. Il bando di ammissione viene pubblicato sul sito dell'Università in italiano e in inglese. In caso di difformità interpretativa delle norme ivi contenute, fa fede la versione italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Al corso di dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
5. Le lingue ufficiali del Corso SPeF sono l'italiano e l'inglese.
6. Gli studenti stranieri sono comunque tenuti ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.
7. Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana o, a seguito di richiesta formale e motivata del candidato, nella lingua straniera concordata con la Commissione esaminatrice. Il candidato dovrà, comunque, dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua inglese.
8. Il candidato può scrivere la tesi di Dottorato in italiano o in inglese d'intesa con il Coordinatore.

**Art. 5 – Organi del Corso di dottorato**

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
  - a) Il Collegio dei docenti (art. 14 del Regolamento di ateneo)



---

**Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione**

- b) Il Coordinatore (art. 15 del Regolamento di ateneo)
- c) Il Comitato esecutivo (art. 16 del Regolamento di ateneo)

**Art. 6 – Collegio dei Docenti**

1. Possono partecipare con diritto di voto al Collegio dei Docenti del Corso SPeF:
  - a. professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari;
  - b. primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca;
  - c. esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati (art. 2 del DM 94 del 2013).
2. Tra i membri previsti al punto a) almeno 8 devono essere in ruolo presso l'Università degli Studi di Trento e almeno 4 devono avere la qualifica di ricercatore anche se in ruolo presso altri atenei.
3. Il numero dei membri previsti al punto c) non deve essere superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati
4. La domanda di partecipazione al Collegio dei Docenti dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate dal candidato più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.
5. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività della Scuola, in particolare:
  - a. personale amministrativo titolare di compiti connessi con il funzionamento della Scuola, anche con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
  - b. due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso SPeF, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi.
6. Il Collegio dei Docenti viene convocato almeno due volte all'anno dal Coordinatore.
7. Il Collegio dei Docenti può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
8. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
9. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso del quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri sono ratificate nella prima riunione utile.
10. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sottratti gli assenti giustificati.
11. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
12. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del professore ordinario o associato con minore anzianità in ruolo, con l'assistenza del personale amministrativo presente alla seduta. Il verbale va pubblicato nell'Albo del Dipartimento.
13. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, cui si fa integrale rinvio.
14. Il Collegio docenti con propria delibera può delegare il Comitato esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte di alcune sue funzioni.

**Art. 7 – Coordinatore**

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti svolge i compiti stabiliti dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, cui si fa rinvio.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta alla scadenza del mandato.

**Art. 8 – Comitato esecutivo**

1. Il Collegio dei Docenti può eleggere un Comitato Esecutivo, composto da almeno 4 docenti e ricercatori, oltre che dal Coordinatore, che ne fa parte di diritto e lo presiede.



---

## **Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione**

2. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio Docenti.
3. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio dei Docenti, al quale riferisce costantemente in merito all'attività svolta.
4. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso SPeF.
5. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
6. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice l'elezione per la sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

### **Art. 9 – Tutor**

1. Il Collegio dei Docenti individua un Tutor, interno o esterno al Collegio dei Docenti, per ciascun dottorando.
2. Il Tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Corso SPeF e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.
3. A partire dal secondo anno il Tutor assiste il dottorando nella definizione dell'argomento specifico di ricerca della tesi di dottorato, garantisce la qualità del suo lavoro.
4. Inoltre, il Tutor autorizza le spese di mobilità nell'ambito del budget assegnato al dottorando dal Dipartimento. Se il Tutor è esterno al Collegio dei Docenti, tale autorizzazione deve essere confermata dal Coordinatore.
5. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un Tutor che non ottemperino a tali obblighi, con conseguente decadenza dal Collegio Docenti ove riferita a Tutor appartenenti ai membri di cui ai punti b) e c) dell'art. 6 comma 1 del presente Regolamento.
6. È prevista la possibilità di nominare un co-Tutor, interno o esterno al Collegio dei Docenti, con il compito di collaborare con il Tutor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche.

### **Art. 10 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso**

1. I requisiti di ammissione al Corso SPeF sono quelli previsti nell'art. 20 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

### **Art. 11 – Attività di formazione**

1. Il Corso di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi della Scuola medesima unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Corso organizza inoltre, per tutta la durata dell'anno accademico, seminari, incontri ed altri eventi formativi: il dottorando è tenuto alla frequenza delle iniziative proposte, nonché dei seminari, workshop e simposi proposti dal Dipartimento e da altre strutture dell'Università di Trento, scelti in base all'affinità culturale del proprio percorso formativo, ma anche tenendo conto della utilità di avere una preparazione più ampia dei suoi diretti interessi di ricerca. La partecipazione ai seminari, certificata mediante firma di presenza, costituisce elemento di valutazione dell'attività svolta dal dottorando.
3. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso di dottorato.
4. Il Manifesto degli Studi contiene:
  - le attività didattiche e scientifiche attivate per l'anno accademico di riferimento con il relativo calendario;
  - le modalità di riconoscimento dei crediti comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti dal corso e crediti acquisibili presso altre Istituzioni universitarie nazionali ed estere (incluse le scuole estive);
  - la possibilità di presentare eventuali curricula individuali;
  - il calendario delle principali scadenze con l'indicazione dei termini per la presentazione del piano di studi e approvazione dello stesso da parte del Collegio Docenti.



---

## **Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione**

5. Il dottorando è tenuto a presentare un piano di studio soggetto all'approvazione da parte del Tutor, in prima istanza, e del Collegio dei Docenti in fase successiva.
6. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del Collegio dei Docenti.

### **Art. 12 – Attività di studio e ricerca all'estero**

1. Nel corso del secondo anno - e, se giustificato dal progetto di tesi, del terzo anno - ciascuno degli iscritti è tenuto a trascorrere all'estero un periodo di studio e ricerca della durata minima di sei mesi, di norma svolto continuativamente in un'unica sede.
2. Nel caso in cui tale periodo abbia una durata superiore a sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, lettere h)- i) del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

### **Art. 13 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale**

1. Per il passaggio dal primo al secondo anno di corso sono necessari:
  - la presenza regolare alle attività del Corso di Dottorato;
  - superare la verifica finale di ciascun insegnamento, che si conclude con esito "superato" o "non superato", per il numero minimo di insegnamenti fissato dal Manifesto degli Studi;
  - un giudizio positivo nella valutazione complessiva di fine anno, consistente in un colloquio sulle attività svolte durante l'anno e che tiene anche conto degli esiti delle verifiche sostenute.
2. Per il passaggio dal secondo al terzo anno di corso sono necessari:
  - la frequenza di insegnamenti tra quelli proposti, nonché di conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali;
  - la presentazione del progetto di tesi in forma di breve dissertazione scritta e in forma orale ad una Commissione nominata dal Collegio docenti;
  - un giudizio positivo nella valutazione complessiva di fine anno, che tiene conto della frequenza alle attività formative, della valutazione della Commissione a seguito della presentazione del progetto di tesi e del giudizio espresso dal Tutor in forma scritta sull'attività svolta.
3. Per l'ammissione all'esame finale:
  - entro il mese di aprile dell'ultimo anno di corso, il dottorando effettua, secondo le modalità concordate con il Tutor, la "presentazione preliminare della tesi";
  - il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del Tutor, esprime un giudizio per ciascun dottorando e, in relazione ai dottorandi che abbiano conseguito risultati di adeguato valore scientifico individua due o più valutatori (di seguito denominati "referees");
  - il dottorando, dopo essere stato informato in merito ai nominati, invia il manoscritto della tesi ai referees indicati dal Collegio dei Docenti e preventivamente contattati dal Tutor o dal Coordinatore con la richiesta di valutare la tesi, di esprimere un giudizio analitico e di trasmettere un rapporto con commenti, suggerimenti per eventuali miglioramenti;
  - ai referees spetta anche il compito di proporre l'ammissione del dottorando alla discussione pubblica oppure il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi nel caso siano necessarie significative integrazioni o correzioni;
  - la tesi di dottorato viene discussa nei sei mesi successivi alla conclusione dell'ultimo anno salvo quanto previsto dall'art. 31, commi 6 e 7 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;

### **Art. 14 – Conseguimento titolo**

1. Il Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato Esecutivo designa, per ogni dottorando, la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo VII del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte dei commissari ad essere presente nella sede di convocazione per l'espletamento dell'esame finale è prevista la possibilità che la riunione della commissione si svolga in video conferenza. In tal caso è necessario siano presenti in sede almeno 2 commissari.

### **Art. 15 – Diritti e doveri del dottorando**

1. Ad integrazione dell'art. 27 del Regolamento di ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, ciascun dottorando è tenuto a:



---

## **Regolamento Interno del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione**

- programmare con il Tutor le cadenze temporali con cui incontrarsi;
  - concordare per iscritto con il tutor, prima della fine del primo trimestre, un piano di lavoro e gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti durante il primo anno;
  - seguire il programma di formazione scientifica secondo quanto concordato con il Tutor;
  - mantenere lo sviluppo del progetto di ricerca in base agli obiettivi concordati e presentare le relazioni scritte secondo i tempi concordati;
  - prendere l'iniziativa di sollevare problemi o difficoltà incontrati con il proprio Tutor e, in casi estremi, con il Coordinatore.
2. I dottorandi devono inoltre attenersi alle procedure pubblicate sul sito del Dipartimento relative alle attività correlate alla formazione.

### **Art. 16 – Dotazione personale**

1. A decorrere dal secondo anno il Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive mette a disposizione dei dottorandi iscritti al Corso SpeF una dotazione personale pari al 10% dell'importo della borsa.
2. Ai dottorandi iscritti al primo anno potrà essere assegnato un budget da parte del Dipartimento in base alle disponibilità di bilancio.
3. Tale dotazione può essere utilizzata dal dottorando per finanziare la partecipazione a conferenze e seminari o altri eventi scientificamente interessanti, concordati e preventivamente approvati dal proprio Tutor.
4. A scadenza di ogni anno, eventuali importi residui non utilizzati, vengono riassegnati al dottorando ad incremento del budget dell'anno successivo e possono essere utilizzati non oltre la scadenza del terzo anno accademico di corso, salvo che il Collegio dei Docenti non autorizzi espressamente l'utilizzo degli importi residui nel periodo che intercorre tra la fine del terzo anno accademico e il conseguimento del titolo.

### **Art. 17 – Attività di tutorato, didattica integrativa e attività compatibili**

1. Come previsto dall'art. 27 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, i dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del Collegio dei Docenti, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e attività di didattica integrativa, purché compatibile con la frequenza al corso di dottorato ed alle sue attività formative.
2. Subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei Docenti e sentito il tutor/advisor i dottorandi, come previsto dall'art. 28 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, possono svolgere attività di lavoro occasionale e/o tirocinio pratico professionale.

### **Art. 18 – Modifica del Regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, sentito il Collegio dei Docenti.

### **Art. 19 – Norme finali e di rinvio**

1. Per i cicli già attivi alla data di entrata in vigore del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca continuano ad applicarsi le Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e della Formazione approvate dal Consiglio di Dipartimento Psicologia e Scienze Cognitive.
2. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.